

**Art. 34 Diritto del lavoro**

<sup>1</sup> Per le azioni in materia di diritto del lavoro è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente il lavoro.

<sup>2</sup> Per le azioni fondate sulla legge del 6 ottobre 1989<sup>1</sup> sul collocamento, proposte da una persona in cerca di impiego o da un lavoratore, oltre al giudice di cui al capoverso 1 è competente anche il giudice del luogo del domicilio d'affari del collocatore o del prestatore con cui è stato concluso il contratto.

<sup>1</sup> RS 823.11

---